



CERRATO®

CHIUSURE METALLICHE

CHIUSURE RESIDENZIALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

CIRCOLARE NR.1 - NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSE.

DEFINIZIONE AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986).

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le "autorimesse" sono ricompresi al punto 75 dell'allegato I al decreto che, comprende anche attività prima non soggette.

Per effetto dei nuovi limiti di 300 m² lordi sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette, es.:

- Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m² (prima soggette, ora non più)
- Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m² (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).

AUTORIMESSA CON SUPERFICIE < 300 m2


Ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

AUTORIMESSA CON SUPERFICIE > 300 m2

Al fine di garantire un efficace ricambio di aria all'interno dell'autorimessa, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi prodotti da un eventuale incendio, deve essere prevista la realizzazione di aperture di areazione permanenti distribuite sia lungo l'intera corsia di percorrenza sia perimetralmente all'autorimessa stessa tramite bocche di lupo. Tali aperture devono essere dimensionate al fine di garantire una superficie di aerazione non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta dell'autorimessa.

Qualora le aperture di aerazione al servizio dell'autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un'analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento (Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998).

Per i box che invece non hanno aperture verso l'esterno (bocche di lupo) deve essere comunque garantita un aerazione non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta.



CERRATO®

CHIUSURE METALLICHE

CHIUSURE RESIDENZIALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Le informazioni sopra riportate sono necessarie in caso si voglia consigliare e guidare il cliente in merito all'aerazione necessaria per ogni singolo box, ciò che fa fede però, e che va richiesto al cliente, è il **progetto di prevenzione incendi** dove è presente il calcolo dell'aerazione dell'autorimessa.

La certificazione dell'aerazione è parte integrante della documentazione (SCIA) che il professionista incaricato dal cliente deve presentare ai VV.F. al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Senza la suddetta SCIA il committente non può richiedere agibilità dell'intero immobile e quindi resta impossibilitato alla vendita.

A completamento delle informazioni riguardanti le autorimesse ricordiamo che i box devono avere un'altezza di passaggio di minimo 2 mt.

Direzione tecnica
Ing. Carmine Altamura


Cerrato chiusure metalliche Spa
Via A. Vivaldi, 20 - 84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
P.Iva/C.F. 02768800654